

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO OPERE MARITTIME – DPE012

Raccolta rep. del ____ / ____ / ____

REGIONE ABRUZZO

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DPE 012 - SERVIZIO OPERE MARITTIME

(Codice Fiscale 80003170661)

OGGETTO: Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 – D.G.R.A. n.205 del
22/04/2021 - Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) – Completamento dell'intervento
di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente

Borsacchio

CUP: C95F21006120006 – CIG: 9026698AD4.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno **2023** il giorno **08** del mese di **Giugno** tra i Sigg.:

- dott. **Ing. Marcello D'Alberto**, nato a [REDACTED] nella sua qualità di
dirigente del Servizio OO.MM. e di rappresentante dell'Amministrazione Regionale;

-Ing. **Pasquale Amato** nato a [REDACTED] in qualità di legale

rappresentante della Soc. EDIL GLOBAL S.r.l. con sede in Formia (LT) – Via

Vado Ceraso,6 - P.IVA 02400680597 di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO:

- che a seguito del Verbale delle operazioni relative alla gara n. 19_21RGA del 13/01/2023, esperita per conto della Regione Abruzzo dalla Provincia di Pescara, ed acquisita al protocollo generale delle Regione in data 17/01/2023, al n. 0015339 recante la proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. Ditta **EDIL GLOBAL srl**, P.I. **02400680597** con sede in Via Vado Ceraso n.6 - 04023 FORMIA (LT) - PEC: edil-global@workpec.it; E-Mail:edilglobal15@gmail.com] che ha presentato un ribasso percentuale del 15,71 (quindici,71);

- CHE con Determina Dirigenziale **DPE012/054 DEL 11/05/2023** si è reso efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

1.La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla esecuzione alle condizioni di cui alla presente scrittura privata, a tutti gli elaborati progettuali, compreso il capitolato speciale di appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (e ss.mm.ii.).

L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla presente scrittura privata.

Nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'Operatore Economico se non è disposta dall'Ente secondo le modalità previste dall'art. 106 del Codice Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016.

Per quanto non previsto nella presente scrittura privata e nell'allegato capitolato speciale di appalto sono da osservarsi le disposizioni previste nel suddetto

Codice, nel D.P.R. 207/2010 (dove previsto dall'art.216 D.Lgs. n.50/2016) per la parte ancora in vigore, il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e loro ss.mm.ii., nella lettera d'invito e nell'offerta praticata dall'affidatario.

2. A tutti gli effetti della presente scrittura privata l'Impresa elegge domicilio legale in Pescara presso la Direzione Lavori.

ARTICOLO 2 - Programma dei lavori

1.L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma di esecuzione dei lavori nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori, così come previsto dall'art.1 co.1 lettera f) del D.M. 7/3/2018 n. 49.

2. La mancata presentazione o il mancato aggiornamento del suddetto programma, costituisce grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 3 - Termini di esecuzione

1. Il termine per l'esecuzione dei lavori è di **70 (settanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

ARTICOLO 4 – Penali

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 117 del DPR 207/2010 rimane stabilita nella misura dell'1% dell'importo netto contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Se il ritardo dovesse essere superiore ad un Quarto del tempo contrattuale l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

4. La penale di cui sopra è aumentata, in ragione del 10% (dieci per cento), delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla Stazione Appaltante per effetto della maggior durata dei lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4) e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 5 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvercano cause imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trova applicazione l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 e s.m.i.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

4. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora

l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.

6. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause non dipendenti dall'Impresa e comunque non imputabili alla medesima, l'Impresa stessa può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sotto indicato.

7. Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai precedenti commi possono essere eventuali altre motivazioni esplicitate dall'Impresa e valutate adeguatamente dal R.U.P.

ARTICOLO 6 - Corrispettivi e contabilizzazione

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP.

2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € **525.203,05** (euro cinquecentoventicinquemiladuecentotre/05) inclusi € **21.303,94** (euro ventunomilatrecentotre/94) per sicurezza non soggetti a ribasso.

3. L'Appaltatore dichiara ed accetta di condurre direttamente i lavori.

4. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. comportano l'immediata risoluzione del contratto.

5. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore al 25% dell'importo totale dei lavori appaltati; a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento al netto del recupero proporzionale dell'anticipazione corrisposta, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.141, comma 3, del Dpr. 207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo anzidetto. La rata di saldo verrà corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o dell'approvazione del collaudo.

6. I titoli di spesa per i pagamenti saranno emessi a valere sulla Contabilità Speciale N. 6201 di cui alla OCDPC 622/2019 tramite ordinativo di pagamento sul c/c bancario o postale all'uopo dedicato.

7. L'Appaltatore dichiara che, i soggetti che provvederanno a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovutegli, in acconto e a saldo, sono quelli indicati in sede di aggiudicazione dei lavori nell'apposito modello inviato dalla Stazione Appaltante, previa comunicazione delle coordinate bancarie e/o postali.

8. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante

la cessazione o la decadenza dell'incarico di riscossione, ricezione e quietanza, sopra

indicato, per qualsiasi causa essa avvenga e anche se sia stata fatta pubblicazione nei

modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a

persone non più autorizzate. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di

legge.

9. Il pagamento dell'ultima rata verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e

l'approvazione del conto finale e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.

10. Il pagamento dell'ultima rata e del saldo non costituiscono presunzione

dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2 comma del Codice Civile.

11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità

ed i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

12. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora

della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare una corrispondente

trattenuta del 20% sui crediti maturati dall'appaltatore se i lavori sono in corso di

esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati,

destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra, ove l'appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.

14. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 7 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

1. L'impresa a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria stipulata con la società **HDI ASSICURAZIONI n. 6237400783** per l'importo ridotto di € 33.003,77. Tale cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste dal art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016).

2. L'Impresa ha stipulato una ulteriore polizza fideiussoria POLIZZA CAR di n **6237400784** in data 29/05/2023 che prevede la copertura degli eventuali danni a impianti e opere, anche preesistenti, per l'intero importo di contratto di € **525.203,05**, I.V.A. esclusa, compreso tutti gli oneri relativi alla sicurezza (art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016); inoltre la polizza prevede la garanzia assicurativa di responsabilità civile Sezione B – R.C.T. per una somma assicurata di € **500.000,00** (cinquecentomilaeuro). La copertura assicurativa decorre dalla data del 01/06/2023 e cessa alla data del 01/06/2024. L'O.E. si impegna a procedere in ogni caso alla proroga della data di cessazione fino alla data di emissione del CRE.

ARTICOLO 8 – Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 9 – Certificato di Regolare Esecuzione

1. (Art.102 del D.Lgs. n°50/2016). Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei lavori di cui alla presente scrittura privata, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; l'eventuale silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo l'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo: resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10 - Danni di forza maggiore

1. Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all'impresa solo in caso di eventi speciali legati a calamità naturali art. 94, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016.

2. Per la gestione dei danni fortuiti o di forza maggiore si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11 - Cessione, Risoluzione del contratto e Controversie

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170 del D.Lgs.50/2016, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del D.Lgs.50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art.105 del delD.Lgs.50/2016 e smi.

ARTICOLO 12 - Oneri a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Stazione Appaltante

2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.

3. Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'IVA e perciò si chiede la registrazione dello stesso in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'Impresa:

1. Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia LL.PP.;

2. Conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell'allegato capitolato speciale di appalto, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
3. Conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari all'esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;
4. Dichiaro di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;
5. Si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e ogni sua caratteristica;
6. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza di tali norme da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
7. In caso di inottemperanza accertata dalla S.A. o dall'Ispettorato del Lavoro, la S.A. comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in esecuzione, sul saldo finale se i lavori sono ultimati.

8. Il pagamento delle somme detratte non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

9. È obbligata a conservare in cantiere:

- giornale di lavori;
- copia del libro matricola per ciascuna impresa presente in cantiere;
- piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza;
- ovvero piano sostitutivo della sicurezza;
- eventuale notifica preliminare;
- registro del personale presente in cantiere;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere;
- elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.

10. Dichiaro che il direttore tecnico del Cantiere è il Geom. Francesco Troise nato a [REDACTED] C.F.: [REDACTED].

L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo la stipula della presente scrittura privata:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

b) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo

100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui la lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b), il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante della

presente scrittura privata.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 2011, 2.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 15 - Documenti che fanno parte del contratto.

1.. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo ed integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara e dai relativi elaborati;

b) saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) il computo metrico estimativo;

d) i piani di sicurezza come descritto al precedente articolo 13;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 7;

3. L'atto di cui al comma 1 costituisce allegato al presente contratto, mentre i documenti elencati al precedente comma 2, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio.

ARTICOLO 16 - (Trasparenza)

In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'Impresa ha sottoscritto sia il "Patto di integrità" che la dichiarazione del rispetto della clausola di "pantouflage", che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 17 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto disposto dall'art 3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii., l'O.E. dichiara di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, il seguente conto corrente bancario presso UNICREDIT S.p.a. – Agenzia di Formia – Sede Piazza Mattei,4 – 04023 Formia - IBAN [REDACTED] e dichiara altresì che le persone delegate ad operare su esso sono:

- Pasquale Amato, nato a [REDACTED]

L'O.E. assume altresì l'impegno ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti

con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori e per eventuali cessioni di credito, la clausola di tracciabilità dei

flussi finanziari così come disposto dal citato art.3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii..

Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, l'O.E. assume altresì, con la

sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari in esso contenuti. La violazione degli obblighi previsti dalla Legge

n.136/2010 ss.mm.ii., anche se non espressamente dedotti, costituisce causa di

risoluzione espressa del presente contratto.

Il presente atto viene dalle parti riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a

conferma, lo sottoscrivono con firma digitale. L'imposta di bollo è assolta, per il

contratto con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.2.2007 (€ 45,00).

Tutte le spese relative e conseguenti della presente scrittura sono a carico

dell'impresa.

L'IVA sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Impresa

Per l'Amministrazione

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente del Servizio

.....

.....